



Ministero delle Attività Produttive

DIREZIONE GENERALE PER IL COMMERCIO
LE ASSICURAZIONI E I SERVIZI

SERVIZIO CENTRALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

UFFICIO B4 – REGISTRO DELLE IMPRESE

Roma, lì 7 luglio 2003

Prot. n.. 554649

ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA
ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA
LORO SEDI

ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE
D'AOSTA - Assessorato dell'industria, del commercio
dell'artigianato e dei trasporti
11100 - AOSTA

CIRCOLARE N. 3562 /C

e, p.c.: ALL'UNIONCAMERE
Piazza Sallustio, 21
00187 - ROMA

ALLA INFOCAMERE S.c.p.a.
ROMA
PADOVA

ALL'ISTITUTO
GUGLIELMO TAGLIACARNE
Appia Pignatelli, 62
00178 - ROMA

Oggetto: Leggi 5 marzo 1990, n. 46 ("Norme per la sicurezza degli impianti"), e 5 febbraio 1992, n. 122 ("Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione") - Problematiche connesse all'applicazione dell'art. 6 della legge n. 25/96

➤ **Premessa**

Da più parti sono stati evidenziati dubbi e perplessità in ordine alla esatta interpretazione dell'art. 6 della legge 5 gennaio 1996, n. 25 recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia".

In particolare il Ministero è stato oggetto di numerosi quesiti, per l'individuazione dell'esatta applicazione temporale della norma, con riferimento al primo alinea del predetto art. 6, ove s'afferma che *"I soggetti che, ancorché non più iscritti come imprese... hanno diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali"*.

➤ Riferimenti normativi

La norma dispone una serie di differimenti di termini, regimi transitori e sanatorie di effetti prodotti da decreti legge non convertiti, in materia di attività sulle quali è competente il Ministero.

In particolare l'art. 6 si ricollega, prevedendo un regime speciale e derogatorio, alle leggi 5 marzo 1990, n. 46, recante 'Norme per la sicurezza degli impianti' e all'abrogato D.P.R. 18 aprile 1994, n. 387, regolamento d'attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 122.

➤ Ratio dell'intervento normativo

Il legislatore con l'emanazione della predetta disposizione (art. 6), ha inteso creare un peculiare regime derogatorio per il riconoscimento dei requisiti tecnico – professionali, previsti dalle due norme richiamate al paragrafo precedente, per consentire a quei soggetti, che pur avendo svolto professionalmente l'attività nel corso di periodi pregressi in qualità di titolari di imprese, regolarmente iscritte, non si trovino nelle tassative condizioni rispettivamente previste dall'art. 3 della legge 46/90 (poi trasfuso nell'art. 109 del DPR 380/01, T.U. dell'edilizia) e dall'art. 7 della legge 122/92.

La *ratio* della norma sembra pertanto chiaramente orientata nel senso di prevedere un regime di favore per i soggetti ivi contemplati.

➤ Analisi della fattispecie

I dubbi evidenziati nelle istanze pervenute, riguardano in particolare l'interpretazione dell'inciso << *ancorché non più iscritti come titolari, ecc.* >>. Secondo un primo indirizzo ermeneutico, si ritiene che tale inciso vada interpretato come ampliativo della disposizione (nel senso che la stessa trovi applicazione anche alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della legge 46/90 e del d.P.R. n. 387/94); secondo altra interpretazione si ritiene, invece, che l'inciso abbia carattere restrittivo (nel senso che la disposizione trova applicazione solo alle imprese cessate alla data di entrata in vigore della predetta legge 46/90 e del d.P.R. n. 387).

Il Ministero, fondando la propria interpretazione, sia sul contesto e sulla *ratio* della norma, sia sul mero dato letterale, è pervenuto alla conclusione che, la formulazione dell'articolo in parola - anche coordinato con le altre disposizioni della citata legge n. 25 del 1996 concernenti le leggi in riferimento, ovverosia gli articoli 4 e 5 - sembra offrire concreti elementi per una interpretazione in senso ampliativo.

Oltre al mero dato testuale (per cui appare conforme all'uso comune della lingua intendere l'espressione "ancorché" come "anche se"), spingono in tal senso anche considerazioni di ordine logico: appare irragionevole, infatti, pensare che il ripetuto articolo 6 abbia voluto attribuire il diritto al riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali in parola solo a coloro che possono vantare almeno un anno di regolare attività nei campi in esame prima dell'entrata in vigore, rispettivamente, della legge n. 46/90 e del D.P.R. 387/94, e non anche a coloro che possono vantare la medesima esperienza **ed in più** quella maturata (ovviamente nell'ambito di un esercizio dell'attività conforme alla legge) dopo l'entrata in vigore delle citate norme.

Non si scorgono, inoltre, ragioni sistematiche o di altra natura che depongano a favore di un'interpretazione antiletterale della norma in questione.

V'è peraltro da rilevare, in conclusione, che il collegamento da taluno avanzato con le previsioni di cui all'art. 4, comma 1, della predetta legge, che porterebbe ad una lettura restrittiva della disposizione di cui all'art. 6, appare inconferente, in quanto il ridetto art. 4, comma 1, si evidenzia chiaramente come norma ad efficacia temporale limitata, destinata ad esaurire la propria portata *“entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”*.

IL MINISTRO
(Antonio Marzano)

F.TO ANTONIO MARZANO